



Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di CAMPOBASSO

A.O.O. 07000600703 – U.O. Segreteria Generale

N. 6/2023/D-Provv. P.G.

IL PROCURATORE GENERALE

visto il progetto organizzativo della Procura generale di Campobasso per il triennio 2022-2024, approvato in data 2 marzo 2022 e successivamente modificato in data 6 aprile 2022;

rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lg.vo n. 150/2022 (c.d."Riforma Cartabia") risultano essere state introdotte numerose disposizioni tali da aver significativamente rimodulato e diversamente tratteggiato il ruolo del Procuratore generale con particolare riguardo alla materia dell' avocazione; di autorizzazione al differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (artt. 412 c.p.p.; 127 disp. att. c.p.p.; 415 bis, comma 5 bis, c.p.p.); nonché in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 393, comma quarto, 409, 410, 413 c.p.p., 415 bis, comma 5 ter, 5 quater e 5 quinques c.p.p.;

ritenuto che, a seguito di tale ampio intervento riformatore, si configura l'opportunità che l'attività di vigilanza svolta dall'ufficio della Procura generale, sia per quel che concerne l'attento scrutinio degli elenchi ex art. 127 disp.att. c.p.p. trasmessi dalle Procure della Repubblica; nonché per quanto attiene all'approfondito vaglio delle istanze ivi trasmesse e all'adozione dei richiamati provvedimenti di cui sopra, avvenga in termini tempestivi ed approfonditi;

ritenuto altresì che, rispetto alle ridisegnate attribuzioni e per il conseguente ed adeguato esame di elenchi ed istanze appare opportuno il coinvolgimento di tutti i magistrati in servizio presso la Procura generale in base alla predisposizione di turni bisettimanali in cui gli stessi si alterneranno in tale attività rapportandosi, quindi, col Procuratore generale in tutti i casi in cui abbiano a ravvisare la sussistenza di concreti presupposti per dare corso ad avocazione; nonché con riferimento ai casi in cui la valutazione in tema di sollecitate autorizzazioni o istanze suggerisca una più attenta ponderazione ed approfondimento delle stesse;

ritenuto che, pertanto, si rende necessario modificare il progetto organizzativo vigente adeguandolo rispetto alle sopra menzionate esigenze;

dispone

a fol. 5, dopo il rigo 41 (...ed adotta i conseguenti provvedimenti;) si aggiunge il seguente paragrafo: “ **predisporre i turni di servizio, aventi durata di giorni 15, da espletarsi da parte dei sostituti procuratori generali, concernenti la disamina degli elenchi trasmessi settimanalmente dalle Procure della Repubblica del Distretto ex art. 127 disp. Att. C.p.p. ai fini dell'eventuale avocazione delle indagini; ovvero relativamente all'adozione, nei casi consentiti e nel termine di giorni venti, di decreto motivato di autorizzazione al differimento**

della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis, comma 5 bis, c.p.p.; nonché in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 393, comma IV, 409, 410, 413 e 415 bis, comma 5 ter, 5 quater e 5 quinquies c.p.p., riservando ogni definitiva valutazione in tema di possibile avocazione segnalata dal sostituto procuratore generale di turno;

a fol. 6, dopo il rigo 3, il paragrafo successivo è così modificato: le parole: "...le istanze di avocazione, controlla gli elenchi ex art. 127 d.Lgs, n. 271/1989, le comunicazioni ex art. 409, comma III, c.p.p. e quelle" sono eliminate e sostituite dal seguente periodo: "esamina i decreti di archiviazione ex art. 58 D. L.vo n. 231/2001 riservando di delegare nel caso di stimato intervento della Procura Generale, i sostituti del proprio Ufficio secondo criteri di equa distribuzione degli affari";

a fol. 7, dal rigo 23 al rigo 27, dopo le parole: "... cui si fa integrale rimando" si aggiunge: "nonché tenuto conto di quanto stabilito nel protocollo sottoscritto in data 15 luglio 2022 col Presidente della Corte di Appello e i rappresentanti distrettuali dell'Avvocatura, cui si fa integrale rimando";

i foll. 8 (dal rigo 26), 9, 10 e 11, sono sostituiti dai seguenti:

AVOCAZIONI

Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, adottato in attuazione della Legge 27 settembre 2021, numero 134, avente ad oggetto la *"Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"*, come evidenziato in premessa, ha radicalmente modificato la complessiva disciplina delle avocazioni ad opera delle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello.

Infatti, alle originarie ipotesi di avocazione dei procedimenti penali previste dalle previgenti disposizioni del codice di procedura penale, ne sono state aggiunte delle altre, determinandosi, in tal modo, un significativo incremento dello spazio di potenziale intervento dell'ufficio requirente operante presso la Corte di Appello in molteplici casi nei quali la rigida scansione temporale fissata dalla legge per la chiusura delle indagini preliminari non sia stata rispettata ad opera delle Procure della Repubblica del Distretto.

In particolare, le ipotesi di avocazione previste dal vigente ordinamento processuale, alla luce delle recenti modifiche normative, risultano essere le seguenti:

- 1) le fattispecie contemplate dall'art. 372 del codice di procedura penale, inerenti i casi nei quali non sia stato possibile sostituire il magistrato titolare delle indagini che si sia astenuto ovvero che versi in una condizione di incompatibilità; l'omessa sostituzione del magistrato da parte del Procuratore della Repubblica allorché il Pubblico Ministero si sia astenuto in ragione di quanto espressamente previsto dalle lettere a), b), d) ed e) del comma primo dell'art. 36 del codice di rito; e, infine, i casi di avocazione disposta, con decreto motivato ed assunte le necessarie informazioni, per mancato coordinamento delle indagini collegate relative ai gravi delitti elencati dall'art. 372, comma 1 bis del codice di rito;
- 2) le ipotesi previste dall'art. 412, comma primo, c.p.p., nelle quali il pubblico ministero *"non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione entro i termini previsti dagli artt. 407 bis, comma 2, 415 bis, comma 5 quinquies, 415 ter, comma 3"*;
- 3) i casi contemplati dall'art. 412, comma secondo del codice di rito, ovvero le duplici ipotesi in cui il Giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero e fissato la camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma terzo del codice ed il caso in cui lo stesso giudice abbia impartito l'ordine al Pubblico Ministero di assumere le proprie determinazioni in merito all'esercizio dell'azione penale entro il termine di un numero di giorni non superiore a

- venti ai sensi dell'art. 415 *bis*, comma 5 *quater*, stesso codice;
- 4) le previsioni di cui all'art. 415 *ter*, comma secondo del codice di procedura penale, riguardanti i casi di omessa comunicazione alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa dal reato dell'avviso di deposito in segreteria delle indagini compiute con l'avviso, altresì, delle facoltà loro spettanti "*decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 407 bis, comma 2*";
- 5) le fattispecie incluse nell'art. 421 *bis*, comma secondo del codice di rito, riguardanti le avocazioni successive all'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, allorché il Giudice per l'udienza preliminare abbia impartito l'ordine di integrare le attività di indagine già espletate in sede di udienza preliminare.

Inoltre, ai casi di avocazione espressamente previsti dalle suddette disposizioni del codice di procedura penale, deve essere aggiunta quella, di matrice giurisprudenziale, enucleata da Sez. Un., n. 3436/2001, avente ad oggetto casi in cui il Pubblico Ministero non abbia provveduto ad iscriverne il nominativo della persona sottoposta alle indagini nel registro degli indagati ed abbia annotato il fascicolo sul modello 45, come fatto non costituente notizie di reato. In tali fattispecie, infatti, pare del tutto condivisibile l'assunto per cui il potere di avocazione, se esercitabile nei casi di avvenuta iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro cui non faccia seguito l'esercizio dell'azione penale, pare "*a fortiori esercitabile quando l'inattività del Pubblico Ministero si spinge al punto di non effettuare iscrizione nell'apposito registro o da effettuarla nel registro delle pseudo-notizie, facendo così un uso distorto del suo potere*".

Ai casi di avocazione, infine, può essere assimilata la previsione contenuta nell'art. 58 del Decreto Legislativo sulla responsabilità giuridica degli enti (numero 231/2001), che consente al Procuratore Generale di procedere alla contestazione dell'illecito allorché il Procuratore della Repubblica abbia emesso decreto motivato di archiviazione e ne abbia dato comunicazione al medesimo Procuratore Generale.

Tanto premesso in merito ai casi nei quali l'ordinamento attualmente vigente consente l'esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, occorre evidenziare che il ricorso all'applicazione dell'istituto, in continuità rispetto ai medesimi criteri orientativi emersi anche prima della recentissima riforma, deve essere senz'altro valutato in termini di facoltatività, ad eccezione, verosimilmente, delle sole ipotesi individuate dall'art. 372 c.p.p., rimandanti alla non avvenuta sostituzione del magistrato del Pubblico Ministero titolare ovvero al mancato coordinamento di indagini collegate ai sensi dell'art. 371 stesso codice.

Inoltre, a tal riguardo, a ribadire il carattere discrezionale dell'avocazione, rileva sottolineare che permangono ancora pienamente condivisibili i parametri valutativi che possono essere enucleati non soltanto dalle disposizioni del codice di procedura penale entrate in vigore per effetto della "*riforma Cartabia*", ma anche sulla base delle disposizioni contenute nella circolare del CSM del 16/05/2016 e, soprattutto, del 16/12/2020 (articoli 26, 27 e 28), nonché degli orientamenti emersi nelle riunioni svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs numero 106/2006 con i Procuratori della Repubblica del Distretto della Corte di Appello di Campobasso.

In particolare, dal compendio di dette fonti normative ed interpretative di riferimento, è dato evincere che l'istituto della avocazione da parte del Procuratore Generale - anche in ragione della esiguità dell'organico dei magistrati e della configurazione di struttura dell'ufficio, soprattutto rispetto alle indagini che presentano maggiori complessità in relazione alle attività investigative da compiersi in ambito circondariale - debba trovare concreta applicazione solo in limitatissime ipotesi contrassegnate da eccezionalità.

In linea di massima, l'avocazione del procedimento penale potrebbe avvenire allorché il Procuratore della Repubblica sia rimasto ingiustificatamente inerte di fronte alla palese evidenza di svolgere delle attività di indagine e detta condizione di stasi del proceP-20457imento non appaia altrimenti rimuovibile.

Ancorché sussistenti i presupposti prefigurati dal codice di procedura penale vigente, invece, non pare che l'istituto debba ricevere una applicazione per così dire "automatica", dovendosi l'intervento della Procura Generale ritenere doveroso nei soli casi nei quali l'inerzia appaia priva di ragionevole giustificazione, anche per l'assenza di una doverosa attività di impulso e di controllo esercitata dal Pubblico Ministero sulle figure istituzionali che cooperano con l'ufficio requirente nel compimento delle indagini finalizzate a verificare la fondatezza delle notizie di reato (in primo luogo, quindi, la polizia giudiziaria ed i consulenti tecnici, cui sovente sono imputabili ritardi nell'espletamento di indagini ed accertamenti indispensabili ai fini dell'assunzione delle determinazioni per la definizione dei procedimenti penali iscritti). Detta interpretazione, per la quale l'intervento del Procuratore Generale debba considerarsi un' *extrema ratio*, pare sorretta dalle previsioni normative che consentono l'avocazione nei casi di mancato rispetto dei provvedimenti assunti dal G.I.P. quale organo giurisdizionale di garanzia, rispetto alla ravvisata necessità di svolgere ulteriori attività di indagine, anche dopo la fissazione dell'udienza preliminare, e, quindi, in riferimento alle fattispecie in cui si sia determinata una condizione di stallo processuale del tutto ingiustificata e macroscopica, che perduri e che appaia destinata a tradursi in una violazione di legge.

Tale interpretazione sistematica da riconoscere alle norme che attribuiscono al Procuratore Generale della Repubblica una mera facoltà, e non già un dovere, di avocazione delle indagini - anche in ragione della significativa dilatazione delle ipotesi contemplate nella nuova normativa - pare avallata anche dalla Circolare del 16/10/2022 del Dipartimento per l'Amministrazione della Giustizia del Ministero, ove si afferma che l'intervento della Procura Generale risulta ispirato, testualmente, all'esigenza di svolgere un ruolo di "*controllo e di risoluzione delle stasi processuali*" non altrimenti risolvibili.

Atteso il carattere facoltativo del ricorso all'avocazione da parte della Procura Generale della Repubblica, pare evidente rilevare l'importanza che assumono i dati conoscitivi ai quali, in concreto, occorre prestare riguardo per valutare se esercitare o meno detto potere discrezionale rispetto alle molteplici ipotesi che formano oggetto di potenziale segnalazione e che risultano astrattamente idonee a ricadere nello spazio di operatività dell'istituto.

Al riguardo, oltre alle comunicazioni che provengono dal Giudice per le indagini preliminari ovvero dal Giudice per l'udienza preliminare, rilevano quelle periodiche previste espressamente dall'art. 127 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, con la precisazione, tuttavia, che gli elenchi predisposti dalle Procure della Repubblica presso i Tribunale del Distretto dovranno necessariamente essere integrati da elementi conoscitivi ulteriori, idonei a consentire alla Procura Generale una adeguata ponderazione circa l'opportunità di procedere alla avocazione, atteso il ridetto carattere facoltativo di applicazione dell'istituto.

Per questa ragione, anche nella riunione dei Procuratori tenutasi, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs numero 106/2006, in data 09/11/2022, come previsto ancor prima dell'entrata in vigore della " *riforma Cartabia*", si è convenuto circa la necessità che "*al Procuratore Generale sia anche rappresentata, in termini sintetici, la ragione degli avvenuti sforamenti temporali onde potere consentire alla medesima Procura Generale di ponderare al meglio l'opportunità di dare corso alla possibile avocazione*".

E, in queste ipotesi, il primo criterio selettivo al quale avere riguardo per dare corso all'esercizio del potere di avocazione è quello legale espressamente contemplato dalla nuova formulazione dell'art. 127 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, avente ad oggetto, per l'appunto, "*avocazione e criteri di priorità*", secondo il quale "*nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421 bis, comma 2 del codice, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della Procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato*".

Tanto premesso in merito alla enunciazione dei casi ed ai presupposti per dare corso all'avocazione, occorre indicare le modalità organizzative con le quali i magistrati della Procura Generale della Repubblica di Campobasso dovranno provvedere ad esaminare gli elenchi trasmessi dalle Procure della Repubblica del Distretto ai sensi dell'art. 127 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché ogni comunicazione o istanza potenzialmente suscettibile di legittimare un'avocazione.

A tal riguardo, tenuto conto del fatto che talune delle decisioni che la legge demanda alla Procura Generale sono da assumersi tempestivamente (ad esempio, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 415 *bis*, comma 5 *bis* e 5 *ter* del codice di procedura penale, occorre evadere, entro il termine di giorni venti, la richiesta di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nelle ipotesi che sono tassativamente previste dalla norma ovvero adottare ordine di notifica in caso di rigetto dell'istanza), pare opportuna l'istituzione di un apposito turno della durata di due settimane che dovrà essere svolto dai due Sostituti Procuratori Generali dell'ufficio. Il magistrato della pianta organica flessibile, se non destinato ad altra Procura in applicazione della normativa vigente, si aggiungerà ai Sostituti nello svolgimento del servizio di disamina periodica degli elenchi trasmessi dai Procuratori del Distretto.

Tale previsione redistributiva delle attività è resa anche assai opportuna tenuto conto dell'esigenza di coinvolgere quanto più possibile tutti i magistrati dell'ufficio nel fronteggiare le molteplici incombenze gravanti sulla Procura Generale della Repubblica a seguito dell'entrata in vigore della "riforma Cartabia".

Il magistrato di turno che dovesse ravvisare la sussistenza dei presupposti per dare corso all'avocazione provvederà, quindi, a rappresentarne l'opportunità al Procuratore Generale, ai fini di una più accurata e ponderata disamina del caso, in modo da tracciare anche una linea di intervento condivisa inerente la successiva gestione del procedimento.

Inoltre, rileva evidenziare che, nei casi di effettivo esercizio del potere di avocazione, il Procuratore Generale potrà procedere alle necessarie interlocuzioni con i Procuratori della Repubblica del Distretto, anche ai fini di una l'eventuale applicazione presso l'ufficio avocante del personale amministrativo reputato necessario per l'espletamento delle attività connesse alla gestione del procedimento.

Il progetto organizzativo così complessivamente integrato (e opportunamente corretto rispetto ad alcune improprietà lessicali ed errori materiali) risulta, pertanto, predisposto come da allegato al presente atto.

Si dispone che il provvedimento *de quo*, sia comunicato ai magistrati dell'ufficio ai fini dei conseguenti incombenzi di cui agli artt. 26, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2, della Circolare del CSM del 16.11.2020, sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

Campobasso, 9 febbraio 2023

IL PROCURATORE GENERALE
dott. Mario Pinelli